

Statuto del “Consorzio vicinale di Ugovizza” (Nachbarschaft - Gemeinde Weideuggowitz)

- Art. 1 denominazione, natura giuridica, sede
- Art. 2 scopi
- Art. 3 associati
- Art. 4 acquisto, sospensione, perdita
- Art. 5 patrimonio
- Art. 6 organi del consorzio
- Art. 7 assemblea
- Art. 8 competenze assemblea
- Art. 9 il consiglio di amministrazione
- Art. 10 presidente - vicepresidente
- Art. 11 collegio sindacale (revisori dei conti)
- Art. 12 segretario
- Art. 13 cassiere
- Art. 14 bilancio
- Art. 15 clausola compromissoria
- Art. 16 norma finale

art.1 denominazione, natura giuridica, sede

1.1. Fra i proprietari *pro-tempore* di diritti reali di godimento sui beni immobili situati nel territorio del comune censuario di Ugovizza (Comune amministrativo di Malborghetto Valbruna), riconosciuti (in base ad atti, elenchi, registri, (in base ad atti, elenchi, registri, come contitolari di diritti reali sul patrimonio immobiliare comune più sotto specificato e descritto) esiste un'associazione senza fini di lucro denominata “CONSORZIO VICINALE DI UGOVIZZA” (NACHBARSCHAFT - GEMEINDE WEIDE UGGOWITZ), associazione riconosciuta come persona giuridica di diritto privato.

1.2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme contenute dal presente statuto e dalle originarie e vigenti disposizioni con particolare riferimento alla legge austriaca del 5.7.1885, L.G. BL N° 23 par.39, ai paragrafi 83 e 164 dell'Ordinanza Ministeriale dell'impero austriaco del 18 dicembre 1886, L.C. 81. N° 2 ex 1887, al trattato di S.Germano del 10.9.1919, all'accordo Mussolini-Egger del 1925 ratificato con RDL 20.5.1926 n.III, agli art. 10 e il della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, all'art.3 della legge 31/1/1994 n. 97, alla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n. 3 ed alle leggi ivi richiamate.

1.3. Il Consorzio ha sede in Malborghetto Valbruna frazione Ugovizza Piazza della Latteria n.1.

art.2 scopi

2.1. Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva di zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, il Consorzio ha per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di natura agro-silvo-pastorale di comune proprietà o di proprietà di terzi anche non associati.

2.2. Il Consorzio destina i propri beni alle attività agrosilvo-pastorali, a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio ed ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità

consortili, concorrendo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

2.3. 11 Consorzio può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in zona montana o anche in quello di singoli associati che l'abbiano a tal fine delegato.

2.4. Il Consorzio può eseguire opere ed esercita attività ad esso delegate dal Comune o da altri enti.

2.5. Il Consorzio accede ad ogni beneficio ed ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da enti ed istituzioni pubbliche, nonché soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

2.6. Il Consorzio potrà associarsi ad altri enti in casi particolari con approvazione di volta in volta dell'assemblea generale adottata con la con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti o rappresentati e/o con vincolo di collaborazione esterna.

art.3 associati

3.1. La qualifica di consorziato si acquisisce con l'acquisto del fabbricato tavolarmente riconosciuto tra quelli il cui proprietario è socio del consorzio e si perde con la cessione di tale immobile. Ad ogni fabbricato di cui al successivo punto 3.4. spetta un voto in assemblea.

3.2. Fanno parte del Consorzio i proprietari e i titolari di altri diritti reali di godimento, sui fabbricati ubicati nel comune censuario di Ugovizza anche sulle particelle acquistate successivamente alla emanazione della disposizione provvisoria a vantaggio dei quali sono riconosciuti diritti di godimento sul patrimonio comune (legnatico e pascolo). I quotisti hanno diritto di partecipare in comune al godimento dei terreni di pascolo di proprietà del Consorzio secondo il regolamento di pascolo e le direttive del consiglio di amministrazione. Ogni proprietario di fabbricato avente diritto a partecipare al consorzio ha diritto a tante quote quante risultano dall'originario statuto. Se nel fabbricato, contrassegnato da un unico numero civico di identificazione, risultano come titolari di diritti più persone, l'adesione e la partecipazione alla associazione spetta ad un rappresentante comune delle stesse, senza pregiudizio dei diritti a ciascuno spettanti, che dovrà necessariamente essere previamente indicato dai contitolari del fabbricato avente diritto, per iscritto al Consiglio nel termine di trenta giorni. Il titolare può stabilmente delegare (con atto scritto, sottoscritto e accompagnato da fotocopia di un documento di identità del delegante) un parente di primo grado, o il coniuge a rappresentarlo nel Consorzio o per la designazione di un rappresentante comune. Un delegato non può peraltro essere delegato di altri consorziati né potrà delegare altri.

3.3 La qualifica di consorziato si acquista col fabbricato (realità).

3.4. L'elenco degli immobili/realità con indicazione (previa ricognizione di elenchi precedentemente redatti sulla base di ogni altra utile documentazione) delle generalità dei proprietari aventi diritto e delle quote a ciascuno spettanti è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, che provvede alle successive variazioni d'ufficio, o su istanza degli interessati.

3.5. Con la partecipazione al Consorzio, il consorziato assume preciso impegno di osservare il presente statuto, i regolamenti interni nonché ogni altra delibera legalmente assunta dagli organi sociali, di concorrere alle- spese del Consorzio in rapporto alle quote o diritti posseduti e dei servizi goduti.

3.6. Qualora un consorziato sia inadempiente alle prestazioni da lui dovute, sia di cose che di lavoro, dette prestazioni saranno procurate direttamente dal consorzio ed il consiglio di amministrazione ne addebiterà il controvalore al quotista moroso o inadempiente.

art. 4 acquisto, sospensione, perdita

4.1. Fermo quanto previsto sub 3.1., la qualità di consorziato è riconosciuta ad ogni acquirente a titolo legittimo anche di una parte dell'immobile avente diritto. L'acquirente o il rappresentante comune deve dare formale comunicazione al consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuto acquisto e della presa di possesso, esibendo copia del

relativo titolo. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle necessarie variazioni nell'elenco di cui sub 3.4., sempre che non ostino provati motivi di illegittimità.

4.2. La qualità di consorziato-partecipante si perde definitivamente con la cessione dell'immobile avente diritto. Si applicano, ove richieste, le procedure di cui al successivo art. 15.

art. 5 patrimonio

5.1 Il patrimonio del Consorzio costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di comune proprietà acquisiti a titolo legittimo, ovunque situati in territorio classificato montano destinati ad attività agro-silvo-pastorale e di agriturismo nonché alla comune attività di servizio e quanto ai beni immobili regolarmente iscritti nel libro fondiario. Per la loro origine e natura i beni immobili sono inalienabili, indivisibili, e destinati alle attività statutarie. Possono essere esclusi dal vincolo quegli immobili (di modesta entità) che, anche per effetti di atti di espropriazione per pubblica utilità, abbiano perso la loro funzione economica e possono essere altresì esclusi dal vincolo quegli immobili che, per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, abbiano perduto o modificato la loro originaria destinazione ferma peraltro restando, in ogni caso, la conservazione della primitiva consistenza del patrimonio immobiliare. Sono esclusi da ogni vincolo gli immobili eventualmente acquisiti dopo il 31.12.1952 (trentuno dicembre millenovecentocinquante) atteso anche il disposto degli artt.10 - 11 della L.1102/71.

5.2 Ogni modificazione del patrimonio immobiliare disponibile e di quello mobiliare, è deliberata dagli organi consortili e va evidenziata nelle scritture sociali e contabili e nel bilancio.

5.3. L'utilizzazione del patrimonio immobiliare, l'uso e il godimento della proprietà comune e l'esercizio delle funzioni proprie dell'associazione così come di altre attività eventualmente attribuite o delegate, avviene in base a quanto definito in appositi regolamenti o, in difetto, in specifiche delibere dell'organo competente, fermo restando che l'uso dei pascoli dei terreni e degli immobili di proprietà del Consorzio è aggiuntivo ed integrativo della disposizione provvisoria per l'uso dei boschi nel rispetto della normativa vigente e dei pascoli emanato dall'autorità agraria austriaca (Imperial Regio Commissario Locale per le operazioni agrarie) nel 1908, che restano in vigore come disposizioni fondamentali. Il diritto di pascolo non si limita peraltro soltanto ai fondi di proprietà del Consorzio - Alpe di Ugovizza - ma comprende anche il diritto di servitù di pascolo a favore della comunità sui terreni circostanti i fondi dell'alpe di Ugovizza già di proprietà della Signoria Tarvis-Federaun-Foreste di Tarvisio oggi F.E.C..

5.4. I singoli consorziati e terzi non possono accampare alcun genere di diritto sul patrimonio immobiliare, su pascoli, o per altre attività concesse in uso anche a tempo determinato.

art. 6 organi del consorzio

6.1. Sono organi del Consorzio:

- a) L'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere;
- d) il collegio sindacale (revisori dei conti).

art.7 assemblea

7.1. L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, adottate secondo le norme di legge e statutarie, obbligano gli associati. E' convocata in seduta ordinaria e straordinaria nella sede del Consorzio od in altra idonea sede nell'ambito del comune amministrativo nel quale il Consorzio ha sede.

7.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ogni qual volta lo ritenga necessario. L'assemblea è inoltre convocata entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del collegio sindacale o dei rappresentanti della maggioranza dei consorziati.

7.3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza ed è validamente costituita con i quorum stabiliti al successivo punto 7.5.

7.4. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalle disposizioni di legge e statutarie e delibera con la presenza di persona o per delega di tanti consorziati che abbiano in prima convocazione almeno due terzi dei voti e in seconda convocazione almeno la maggioranza dei voti.

7.5. L'assemblea è convocata mediante avviso indirizzato a tutti gli aventi diritto o al loro rappresentante comune, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno degli argomenti da discutere e da deliberare. L'avviso, inviato a mezzo posta elettronica (certificata, o che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento), lettera raccomandata o incaricato di fiducia, deve essere recapitato almeno sette giorni prima della seduta. I consorziati ai quali sarà recapitato a mano l'avviso di convocazione dovranno firmare un documento di ricevuta indicando la data nella quale è effettuata la comunicazione.

7.6. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i consorziati o i loro rappresentanti a ciò delegati l'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei consorziati; in seconda convocazione, che può essere fissata per un'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di consorziati.

7.7. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto oltre ad un voto per ogni delega che gli sia stata eventualmente attribuita. Ogni consorziato non può peraltro essere portatore di più di tre voti a meno che possiede da lui stesso più di tre case aventi diritto a voto.

7.8. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in Sua assenza dal vice presidente o, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

Il presidente o un suo delegato, riferisce sugli argomenti in discussione, regola il dibattito, indice le votazioni -che, di regola saranno per appello nominale- e proclama i risultati. La votazione è segreta soltanto nei casi concernenti persone e per le elezioni alle cariche sociali. Per le elezioni alle cariche sociali, a scrutinio segreto, saranno nominati dall'assemblea due scrutatori ed un presidente. I presenti in assemblea nominano in ogni caso un segretario che redige il

verbale della assemblea; nel verbale sono, in forma sintetica, descritti l'andamento della discussione, le deliberazioni assunte e l'esito delle votazioni. Le proposte, le dichiarazioni dei consorziati sono verbalizzate, ove un consorziato lo richieda. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario; è conservato e trascritto nell'apposito libro ed è messo in visione e rilasciato in copia ad ogni consorziato che ne faccia richiesta trascorsi venti giorni dallo svolgimento dell'assemblea, le spese di copia saranno a carico del richiedente.

art.8 competenze dell'assemblea

8.1. L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio di esercizio e delle relative relazioni;
- b) sull'elezione del consiglio di amministrazione, sull'eventuale revoca dello stesso, nonché sulla nomina del collegio sindacale (revisori dei conti);
- c) sulla status dei consorziati (quotisti);
- d) sulla gestione del patrimonio, sulla costituzione di diritti e sull'alienazione dei beni del patrimonio disponibile;
- e) sull'assunzione di spese che superino il 30% (trenta per cento) rendite;
- f) sulle liti attive e passive e sull'autorizzazione a stare in giudizio;
- g) su ogni altro oggetto sottoposto dal consiglio di amministrazione o richiesto dagli associati titolari nel complesso di almeno il 25% (venticinque per cento) dei quotisti o comunque eccedente l'ordinaria amministrazione;

8.2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sui regolamenti di gestione proposti dal consiglio di amministrazione.

art.9 il consiglio di amministrazione

9.1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque consiglieri, di cui Presidente, vicepresidente e cassiere eletti fra i consorziati, mentre gli ulteriori due componenti potranno essere anche eletti tra i non consorziati, ma parenti di primo grado o coniugi dei consorziati; in

sede di votazione non potranno essere indicati in ciascuna scheda più di cinque nominativi. Il consiglio dura in carica cinque anni ed i consiglieri sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri l'incarico verrà attribuito ai primi non eletti i quali resteranno in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti in carica il sostituto o i sostituti, fermo restando quanto precisato al successivo punto 9.8.

9.2. Nella sua prima riunione il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il cassiere, il capomagma e nomina un segretario anche non consorziato ed un cassiere.

Al presidente ed ai consiglieri spetta un compenso e/o un rimborso spese per lo svolgimento delle loro funzioni, che verrà deliberato dall'assemblea; al segretario può essere corrisposto un compenso, deliberato dal consiglio, in relazione all'attività da lui svolta.

9.3. Il consiglio di amministrazione svolge ogni attività necessaria al raggiungimento degli scopi del consorzio in tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'assemblea. Può svolgere particolari compiti delegati dall'assemblea.

9.4. Il consiglio di amministrazione in casi particolari può delegare un consigliere a svolgere in via occasionale e a tempo determinato, particolari compiti nell'amministrazione del consorzio.

I

9.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri incarica e delibera a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.6. Il consigliere che per tre sedute consecutive non partecipi alle riunioni del consiglio di amministrazione senza motivata giustificazione, decade automaticamente dall'incarico.

9.7. Il consiglio è convocato dal presidente o dal vice presidente con avviso recapitato ai consiglieri almeno due giorni prima della seduta con indicazione della data, dell'ora, del luogo di convocazione e del relativo ordine del giorno.

9.8. Qualora si renda vacante il posto di uno o più consiglieri agli stessi subentrano coloro che nell'assemblea di nomina seguano in graduatoria -per numero dei voti ottenuti- consiglieri eletti. Se il consiglio di amministrazione si riducesse comunque a meno di tre dei membri originariamente eletti, dovrà venire convocata l'assemblea generale onde provvedere all'elezione dell'intero consiglio a cura dei consiglieri originariamente eletti dall'assemblea o, in mancanza, a cura del collegio sindacale e ciò entro trenta giorni dalla data nella quale si sia verificato l'evento.

art.10 presidente - vice presidente

10.1. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e sottoscrive i relativi verbali delle deliberazioni adottate.

10.2. Il presidente dà attuazione alle deliberazioni adottate, sottoscrive i relativi atti e la corrispondenza. Può essere delegato dal consiglio di amministrazione a svolgere particolari compiti di rappresentanza e di amministrazione, ivi compresi quelli propri del cassiere.

10.3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone tutti i poteri, in caso di assenza o impedimento.

art. 11 collegio sindacale (revisori dei conti)

11.1. Il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria su schede comprendenti un numero di candidati non superiore a tre. Il collegio, il cui presidente deve avere comprovate competenze contabili, dura in carica cinque anni. Non potranno far parte del collegio persone legate fra loro e con consiglieri di amministrazione da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado.

11.2. Il collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie regolanti l'attività del consorzio e sulla regolare tenuta dei libri contabili.

11.3. Il collegio esamina il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio di amministrazione e presenta all'assemblea un'apposita relazione. Detto bilancio sarà trasmesso per l'esame al collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

11.4. Il collegio chiede la convocazione dell'assemblea e riferisce alla stessa quando riscontri omissioni od inadempimenti tali da compromettere il buon andamento del Consorzio.

11.5. Gli accertamenti, i rilievi e le relazioni del collegio sono verbalizzati e trascritti in apposito libro tenuto dal presidente.

11.6. Al presidente del collegio spetta un compenso stabilito dall'assemblea.

11.7. Qualora si renda vacante il posto di un sindaco effettivo gli subentra il supplente che abbia riportato il maggior numero di voti nell'assemblea e in caso di parità di voti il supplente più anziano di età.

Ove il collegio si riduca comunque a meno di tre membri, il consiglio di amministrazione deve convocare entro trenta giorni l'assemblea che provvede alle elezioni dei membri effettivi e supplenti mancanti.

art. 12 segretario

12.1. Il segretario coadiuva il presidente ed il consiglio di amministrazione in tutta l'attività di amministrazione e di gestione del consorzio. Al momento dell'elezione prende in consegna dal suo predecessore tutti i beni mobili, i libri sociali e contabili nonché i documenti e gli atti del consorzio e li conserva.

art. 13 cassiere

13.1. Il cassiere -ove a ciò non adempia il presidente- conserva i valori, cura la riscossione di ogni importo e credito, esegue gli ordini di pagamento, rispondendo in proprio dei pagamenti e degli incassi effettuati senza le prescritte formalità.

art. 14 bilancio

14.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i due mesi successivi il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi fornitigli dal segretario, predispone un progetto di bilancio-rendiconto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il mese di aprile.

14.2. Il bilancio è redatto in forma tale da evidenziare non solo lo stato del patrimonio del consorzio, ma anche il conto economico dell'esercizio in modo corretto e trasparente. Il bilancio è accompagnato da una relazione del consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sulle prospettive del consorzio. Al bilancio possono essere allegate note integrative ed esplicative delle principali poste dello stesso.

14.3. Spetta all'assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili della gestione (esclusa ogni ripartizione fra gli associati) o intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite.

art.15 clausola compromissoria

15.1. La soluzione di tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da essi dipendenti che possano sorgere tra consorziati, o tra essi ed il consiglio o tra i consiglieri stessi, viene affidata ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, scelti uno ciascuno dalle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Udine.

15.2. La parte che intende promuovere il giudizio notificherà al controinteressato, a mezzo lettera raccomandata con a.r., la questione da sottoporre agli arbitri, nonché il nominativo del suo arbitro. Entro i 15 (quindici) giorni successivi la controparte indicherà il nominativo del suo arbitro e l'eventuale integrazione della questione in esame. La richiesta e la risposta vanno comunicate al consiglio di amministrazione.

15.3. Entro i successivi 15 (quindici) giorni i due arbitri nominano o richiedono la nomina del terzo arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del terzo arbitro, il collegio emetterà il suo lodo inappellabile. Il collegio arbitrale giudica come amichevole compositore, con ampie facoltà di istruttoria e di indagine e, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, senza particolari forme procedurali.

15.4. Il collegio comunica il lodo alle parti ed al consiglio di amministrazione al quale spetta di

dare esecuzione al contenuto della decisione.

art. 16 norma finale

16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni, nonché quelle della legislazione nazionale e regionale in materia.

16.2. Per ogni altra questione non legislativamente o statutariamente disciplinata, si farà riferimento al regolamento interno, agli usi ed alle consuetudini in loco osservate ed anche oralmente tramandate.

VISTO: IL PRESIDENTE